

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE

Delibera n.655

Rimini, 29 Gennaio 2016

Oggetto:

DEFINIZIONE DI TIPOLOGIA ATTIVITA' RIENTRANTI NELL'AMBITO DELL'ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA NELLA DANZA SPORTIVA

| | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|---|--|
| Christian Zamblera | P | Renzo Maoggi | P | Votanti: 10 Voti a favore: 10 Voti contrari: Astenuiti: |
| Sergio Rotaris | P | Fernando Tiberio | P | |
| Mauro Magnelli | P | Michele Lauletta | P | |
| Carlo Acanfora | P | Laura Lunetta | P | |
| Giovanna Ancora Niglio | A | Michelangelo Buonarrivo | P | |
| Mirco De Bona | P | | | |

Il Consiglio Federale,

VISTI lo Statuto e i Regolamenti Federali;

PREMESSO

- che la FIDS è Federazione Sportiva nazionale riconosciuta dal CONI e dalle seguenti Organizzazioni Internazionali: WDSF- World Dance Sport Federation - Federazione Internazionale a sua volta riconosciuta dal CIO, IDO - International Dance Organization, WRRC – Word Rock'n Roll Confederation, IPC Wheelchair Dance Sport e, come tale, è l'unico ente cui spetta la disciplina delle attività della Danza Sportiva in Italia, nonché l'organizzazione ed il patrocinio di tutte le gare e manifestazioni ufficiali di Danza Sportiva riconosciute dal CONI, con carattere di ufficialità;
- che la Federazione Italiana di Danza Sportiva è una Associazione riconosciuta, art.14 e segg. del Codice Civile, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche – Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma;

TENUTO CONTO

- che al momento la Federazione Italiana Danza Sportiva svolge e regola esclusivamente attività sportiva dilettantistica, in quanto non ha adottato delibere relative al riconoscimento del professionismo all'interno del proprio movimento;
- che il C.O.N.I., che per legge esercita il controllo e la vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali, riconosce che la Federazione Italiana Danza Sportiva esercita esclusivamente attività sportiva dilettantistica;
- che la Federazione Italiana Danza Sportiva ha tutti i requisiti stabiliti dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e successive modificazioni ed integrazioni (assenza di lucro, democraticità interna, attività sportiva e promozionale, devoluzione del patrimonio ecc.);
- che gli associati della Federazione Italiana Danza Sportiva sono esclusivamente Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e che la propria attività viene svolta esclusivamente in favore delle stesse e dei propri tesserati;

- che gli atti preparatori alla formulazione dell'art. 90 sopra citato e le successive circolari Ministeriali, indicavano nelle premesse che detta normativa è finalizzata ad agevolare lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico;
- che, pertanto, secondo quanto sancito dall'art.25 della Legge 133/99, dall'art. 37 della Legge 342/2000 ed infine dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, anche la FIDS rientra tra i soggetti che possono erogare compensi, indennità, rimborsi forfettari e premi, per attività svolte nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, di cui al combinato disposto del primo comma dell'art. 67 lettera m) e dell'art.69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

PRESO ATTO che il decreto legislativo n. 81/2015, relativo alla revisione dei rapporti di lavoro, cosiddetto Jobs Act, ha, tra l'altro, modificato la normativa relativa alle collaborazioni sportive dilettantistiche, in particolare quelle di natura amministrativa e gestionale;

RAVVISATA pertanto, della necessità di individuare le funzioni e le attività che rappresentano per lo sport della danza sportiva, prestazioni funzionali alla concreta realizzazione e svolgimento delle manifestazioni di danza sportiva, rappresentando le stesse esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;

VISTI i regolamenti federali ed in particolare: il RASF, il regolamento del Settore tecnico, il regolamento della Scuola federale, il Piano Formativo federale, il regolamento del Settore Arbitrale, il regolamento della gestione dei campionati/manifestazioni della federazione, il regolamento organico, nonché lo statuto per funzioni attribuite alle strutture territoriali della FIDS;

VISTI i regolamenti delle Federazioni Internazionali sopra richiamate – aderenti al CIO, che sanciscono le modalità di organizzazione dell'attività della danza sportiva definendo anche i soggetti indispensabili a garantirne, non soltanto lo svolgimento, ma anche l'organizzazione e la loro regolarità;

RAVVISATA la necessità di definire in modo organico la tipologia delle attività che, in base alle carte federali e regolamenti delle Federazioni Internazionali a cui aderisce, rientrano nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, al fine di delineare un quadro omogeneo delle tipologie di soggetti che, salvo i requisiti soggettivi previsti dalle normativa fiscale e sulla base di detti regolamenti, svolgono attività sportiva dilettantistica

DELIBERA

Di ritenere preposti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica della Danza Sportiva le tipologie di attività e di soggetti di seguito indicati:

- Atleti;
- Tecnici ed allenatori;
- Ufficiali di Gara e commissari di gara;
- Staff tecnici di gara (addetti alla musica; presentatori, scrutinatori)
- Dirigente addetto ai giudici ed atleti;
- Dirigente accompagnatore;

- Dirigente addetto all'organizzazione di manifestazioni di danza sportiva, con funzioni tecniche;
- Capodelegazione manifestazioni interregionali, nazionali ed internazionali;
- Responsabili tecnici federali;
- Commissioni tecniche dell'organigramma del STF e SAF;
- Addetti alla formazione e Commissari d'esame sessioni formative
- Componenti commissioni staff di gara (ranking, e programmi);
- Omologatori;

- Componenti Corte Federale e Sportiva di Appello nazionale e territoriale
- Componenti Tribunale Federale;
- Componenti Ufficio di Procura Federale
- Giudici sportivi nazionale, regionale
- Componenti Segreterie Organi di Giustizia

| | | |
|---|--|--|
| Il Segretario Generale Giuseppina Mattioli | | Il Presidente Federale Christian Zamblera |
|---|--|--|

| | |
|-------------------------------|--|
| Trasmessa per l'esecuzione a: | Segreteria Federale Ufficio Amministrazione |
|-------------------------------|--|